



# Consorzio Omega

Operatori Multiservizi e Gestori Ambientali

## **SUPERBONUS 110%**

**GUIDA OPERATIVA**

**INTERVENTI TRAINANTI**

Sede Legale  
Sede operativa

Piazza S. Mauro, 31  
Via De Nicola, 25

84014 Nocera Inferiore (SA)  
84010 San Valentino Torio (SA)

Sono INTERVENTI TRAINANTI, ai sensi e per effetto dell'art. 119 commi 1 e 4 D.L. 34/2020 conv. nella legge 77/2020 i seguenti:

**a) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate** delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (potenza termica dispersa per m<sup>2</sup> di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m<sup>2</sup>K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;

**b) interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati** destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;

- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- sistemi di microgenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento;

- collettori solari;

**c) interventi antisismici** previsti dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 ivi compreso i sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Nel caso degli interventi di cui al punto a) (isolamento termico degli involucri) Il *Superbonus* spetta con riferimento all'isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m<sup>2</sup>K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare, o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno sita all'interno di edifici plurifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

La detrazione nella misura del 110 per cento si applica se l'intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

Al riguardo, si precisa che rientrano tra le spese ammissibili al *Superbonus*, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull'involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (<sup>1</sup>).

Nel caso degli interventi di cui al punto b) la detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.

Per quanto attiene gli interventi di cui al punto c) (antisismici) va preliminarmente precisato che essi si riferiscono alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-*bis* a 1-*sexies*).

L'aliquota del 110% si applica, in siffatta fattispecie, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-*septies*).

Ancora, va ricordato che il *Superbonus* spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita

---

<sup>1</sup> Agenzia delle Entrate – circola n. 24/E del 08.08.2020 pag. 18

congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-*bis* a 1-*septies* nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Infine, va tenuto presente che con il superbonus è stata apportata una sostanziale modifica al sistema previgente nel senso che è stato eliminato, mediante l'introduzione di un terzo tipo di intervento, l'obbligo di conseguimento, a seguito dei lavori di adeguamento sismico, di riduzione di una o due classi di rischio sismico.

E' stato introdotto, infatti, l'intervento denominato "riduzione del rischio sismico" che dà diritto al superbonus anche se gli interventi effettuati "non producono alcun salto di classe sismica".

Tanto è stato confermato dal Ministero delle Infrastrutture <sup>(2)</sup> che ha approvato lo schema dei modelli (aggiornati) per asseverare e attestare i lavori di adeguamento sismico, anche nel caso in cui non dovessero produrre un salto di classe sismica.

---

<sup>2</sup> Decreto 329 del 07.08.2020 che modifica il DM 58/2017 Linee guida per la classificazione del rischio sismico (Appendice 01)

**Appendice 01****Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 329 del 06.08.2020****IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90. e, in particolare, l'articolo 16, comma 1-quater, terzo periodo, che prevede che *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”*;

VISTO l'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha elevato al 110 per cento l'aliquota di detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di miglioramento del rischio sismico di cui al citato articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, prevedendo, tuttavia, che, *“in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento”* e che tali disposizioni *“non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003”*:

VISTO il comma 4-bis del medesimo articolo 119, ai sensi del quale *“La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi”*;

VISTO il comma 13 del medesimo articolo 119 che, ai fini della detrazione ivi prevista e dell'opzione di sconto o di cessione del credito ai sensi dell'articolo 121, richiede che l'efficacia degli interventi di cui al comma 4, al fine della riduzione del rischio sismico, sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e che i medesimi professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

VISTO il comma 13-bis del suddetto articolo 119, ai sensi del quale l'asseverazione ivi prevista è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo

121 e che la stessa attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione;

VISTO l'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che, in relazione all'adozione delle misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, possono optare, *“in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:*

*a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;*

*b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”;*

VISTO il comma 1-bis del medesimo articolo 121 in forza del quale *“l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”* e che *“...gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante *“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”* e, in particolare, l'articolo 16-bis relativo alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;*

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58, recante *“Sisma Bonus- Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, all'efficacia degli interventi effettuati”;*

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario procedere all'aggiornamento del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2010, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, con particolare riferimento alle modalità di presentazione dell'asseverazione prevista dai commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del medesimo decreto legge;

#### DECRETA

*Art.1 (Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58)*

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

*“4-bis. Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14.*

*4-ter. Al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all’allegato 1. Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.*

*4- quater. La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all’articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’apposizione del visto di conformità ivi previsto.”.*

**Art. 2 (Sostituzione dell’allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58)**

1. L’allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58, è sostituito dall’allegato B del presente decreto.

**Art. 3 (Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)**

1. Le disposizioni dell’articolo 1 del presente decreto si applicano alle spese documentate e sostenute a decorrere dal 1 luglio 2020 ai soli fini delle detrazioni e delle opzioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
On.le Paola De Micheli

ALLEGATO B DM 329/2020

**ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA COSTRUZIONE**

situata nel COMUNE DI \_\_\_\_\_, al/ai  
seguente/i indirizzo/i \_\_\_\_\_,  
riportata al catasto nella zona cens. \_\_\_\_\_ Foglio n. \_\_\_\_\_ Particella/e n. \_\_\_\_\_  
sub. n. \_\_\_\_\_

Coordinate geografiche di due spigoli opposti della costruzione nel sistema  
ETRF2000 (indicare qualora indicati in WGS 84)(1)

Spigolo 1

Lat. |\_|\_|\_|\_|,|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Lon. |\_|\_|\_|\_|,|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| WGS84 SI O

Spigolo 2

Lat. |\_|\_|\_|\_|,|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Lon. |\_|\_|\_|\_|,|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| SI .

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine \_\_\_\_\_  
della Prov. di \_\_\_\_\_ n. iscriz. \_\_\_\_\_,  
consapevole delle responsabilità penali e disciplinari in caso di mendaci  
dichiarazioni,

**PREMESSO**

- che è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del D.M. n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

- che opera nella qualità di tecnico incaricato di effettuare(2):

O la Classificazione del Rischio Sismico dello stato di fatto della costruzione sopra  
individuata;

O il progetto per la riduzione del Rischio sismico della costruzione sopra indicata  
e la relativa Classificazione del Rischio Sismico conseguente l'intervento  
progettato, anche nel caso di demolizione e ricostruzione;

**ASSEVERA**

**LA SEGUENTE DICHIARAZIONE**

- possesso della polizza assicurativa di cui all'articolo 119 comma 14 del decreto-  
legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  
2020 n. 77, per la presente asseverazione:

- la congruità della spesa ammessa a detrazione, stimata mediante il prezzario  
\_\_\_\_\_ pubblicato nell'anno 20\_\_ , che ammonta ad un costo  
complessivo dell'intervento, comprensivo delle spese professionali, pari ad €  
\_\_\_\_\_, di cui di lavori pari ad € \_\_\_\_\_

- Dalle analisi della costruzione emerge quanto segue:

STATO DI FATTO (ante operam):

- Classe di Rischio della costruzione(3) :

A+  A  B  C  D   
 E  F  G

- Valore dell'indice di sicurezza strutturale (IS-V)(4) : \_\_\_\_\_ %

- Valore della Perdita Annua Media (PAM)(3) : \_\_\_\_\_ %

- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_; successivi aggiornamenti del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_;

- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale semplificato

- si allega la relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti (salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e ricostruzione);

STATO CONSEGUENTE L'INTERVENTO (post operam)(5) (6)

- Classe di Rischio della costruzione(2)

A+  A  B  C  D   
 E  F  G

- Valore dell'indice di sicurezza strutturale (IS-V)(3) : \_\_\_\_\_ %

- Valore della Perdita Annua Media (PAM)(3) : \_\_\_\_\_ %

- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_; successivi aggiornamenti del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_;

- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale semplificato

- estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile, ai sensi delle autorizzazioni in zona sismica, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_;

- si allega la relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post- intervento.

EFFETTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSEGUITO MEDIANTE L'INTERVENTO PROGETTATO(4)(5)

Gli interventi strutturali progettati consentono una riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante operam, pari a:

Nessuna classe

n. 1 classe

n. 2 o più classi

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

(1) Gradi decimali; indicare almeno 6 cifre decimali

(2) Barrare la casella, o le caselle, di interesse.

(3) Alla lettera che identifica la Classe di Rischio aggiungere il simbolo (\*) se attribuita con il metodo semplificato.

(4) Da omettere per attribuzioni effettuate con il metodo semplificato.

(5) Sezione da compilare quando si attribuisce la Classe di Rischio in conseguenza della redazione di un progetto di intervento strutturale.

(6) Intervento che può consistere anche nella demolizione e ricostruzione, rientrante nella "ristrutturazione edilizia", come definita all'art. 3 co. 1, lett. d del